

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA

Sez.I ter Ric.n.416/2015

SUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE

**PER L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE
PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL
TAR DEL LAZIO-ROMA SEZ. I N. 4182/2015**

Per il Dott. Pietro Motta C.F. MTTPTR69P15C351W, **rappresentato e difeso** – giusta delega a margine del ricorso pendente presso il Tar del Lazio Sez. I R.G. 416/2015 – **congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Liliana Farronato** (C.F. FRRLN66A71H501L) – PEC lilianafarronato@ordineavvocatiroma.org e **Stefano Mosillo** (C.F. MSLSFN66E11H501F) – PEC stefanomosillo@ordineavvocatiroma.org, presso i quali elett.te domicilia in Roma, Piazzale delle Belle Arti 1, fax 06/3211289;

Contro la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t.,

E nei confronti del Dott. Fausto Corvino, della Dott.ssa Rosa Di Lauro, della Dott.ssa Federica Bordi, della Dott.ssa Costanza Convertito, della Dott.ssa Valentina Petitto, della Dott.ssa Maria Beatrice Cavallotti, del Dott. Mario Cavallotti, del Dott. Diego Calabrese, e di tutti gli altri controinteressati utilmente collocati nella graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nella Regione Lazio, indicati **nominativamente nell'elenco** pubblicato unitamente al presente sunto del ricorso principale

per l'annullamento – previa adozione delle più opportune misure cautelari della determinazione della Regione Lazio – Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria n.G15435 del 03.11.2014 pubblicata sul BUR Lazio n.90 dell'11.11.2014 di approvazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale tra

cui il bando di concorso approvato con la determinazione n.B07698 del 18.10.2012 pubblicata sul BUR Lazio n.63 del 13.11.2012, i verbali della commissione giudicatrice di predeterminazione dei criteri di valutazione con particolare riferimento al verbale n.1 del 06.03.2013, al verbale n.2 del 12.03.2013, al verbale n.3 del 19.03.2013, al verbale n.4 del 26.03.2013 e al verbale n.10 del 21.05.2013.

Premesso in fatto

- che il Dott. Pietro Motta si è collocato al 12° posto con punti 45,7 nella graduatoria finale del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio indetto con il bando approvato con la determinazione n.B07698 del 18.10.2012 pubblicato sul BUR Lazio n.63 del 13.11.2012;
- che a seguito di accesso agli atti ha verificato che la graduatoria finale era stata formulata dalla Commissione giudicatrice del Lazio in modo illegittimo assegnando punteggi per l'art. 6 lett. c) del D.P.C.M. 298/1994 a titoli non valutabili sotto quella voce;
- che di conseguenza ha impugnato l'illegittima procedura concorsuale deducendo i seguenti **motivi di diritto**:

- **I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 DEL D.P.C.M. 30.03.1994 N.298 NONCHE' DELL'ARTICOLO DEL BANDO DI CONCORSO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 lett. c) del D.P.C.M. 298/1994, avrebbero dovuto essere valutabili, con punti 0,4 per ciascun commissario e dunque fino ad un massimo di punti 2, soltanto le specializzazioni universitarie ovvero le borse di studio nonché i dottorati con borsa di studio, tutti solo se afferenti alle due Facoltà *di Farmacia, o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.*

Invece, illegittimamente, la Commissione giudicatrice, in sede di predeterminazione dei criteri, in particolare nel verbale n.3 del 19.03.2013, ha stabilito di riconoscere il punteggio per l'art. 6 lett. c) anche alle lauree triennali

affendenti non solo le due facoltà dell'art.6. lett. c) e cioè Farmacia o CTF bensì anche alle facoltà valutabili ai fini della seconda Laurea di cui alla precedente lett. b), ossia Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria e Chimica, con un massimo di punti 0,45; inoltre ha stabilito di considerare valutabili, in aggiunta alle scuole di specializzazione e alle borse di studio citate dalla lett. c) dell'art.6, anche i master universitari di primo livello con punti 0,3 e di secondo livello con punti 0,4 nonché i corsi di perfezionamento con punti 0,2 tra i 6 e i 18 mesi e con punti 0,4 oltre i 18 mesi; infine, oltre ad ampliare i titoli valutabili, la Commissione ha esteso anche le facoltà universitarie cui tutti tali titoli possano essere validamente pertinenti comprendendovi anche *“gli altri quattro corsi di Laurea attinenti le materie del D.P.C.M. 298/1994 e modificazioni di cui al D.P.C.M. 81/2011”*, e cioè: Medicina, Scienze Biologiche, Veterinaria, Chimica, oltre a Farmacologia, Farmacognosia, Tossicologia, Tecnica Farmaceutica, anche con riferimenti alla Chimica Farmaceutica, Farmacoeconomia con specifico riferimento alla gestione della Farmacia, Legislazione Farmaceutica, Diritto Sanitario, ivi inclusa la legislazione di prodotti di interesse sanitario.

Pertanto con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha lamentato che la Commissione, che per la lett. c) dell'art.6 avrebbe dovuto valutare soltanto dottorati, scuole di specializzazione e borse di studio afferenti soltanto le Facoltà di Farmacia ovvero di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ha invece illegittimamente per tale lettera attribuito punteggi anche ai master o ai corsi di perfezionamento e dottorati senza borsa di studio conseguiti anche presso Facoltà diverse.


• **II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.LI 71 E SEGG. DEL D.P.R. 445/2000 IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.**

Il ricorrente nel secondo motivo di ricorso ha lamentato che la Regione Lazio a pag.1 del Decreto impugnato, si limita a far riferimento ad eventuali futuri controlli ai sensi dell'art.13 del Bando senza però dar conto ai controlli ai sensi della 445/2000 concretamente effettuati con ciò insinuando il dubbio di aver

omesso i doverosi idonei controlli cui è per legge obbligata approvando illegittimamente la graduatoria sulla base delle sole dichiarazioni autocertificative dei candidati.

Tanto premesso in fatto e per i motivi di diritto sinteticamente riassunti, il dott. Motta ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-Roma – Sez. I n. 416/2015 chiedendo l'annullamento dell'illegittima graduatoria concorsuale approvata con determinazione della Regione Lazio – Direzione Salute e integrazione socio-sanitaria n.G15435 del 03.11.2014 e di tutti gli atti della presupposta procedura concorsuale con ogni conseguenza di legge.

Roma lì, 30.03.2015

- Dott. Pietro Motta- 

Avv. Liliana Farronato



Avv. Stefano Mosillo

